

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 27 MARZO 1953

(94<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Approvazione)

« Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » (N. 2802-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 959

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Caminiti, Carbonari, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farrioli, Gortani, Grieco, Guarienti, Medici, Menghi, Molè Salvatore, Piemonte, Raffeiner, Ristori, Saggioro, Salomone e Tartufole.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » (N. 2802-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riferirò brevemente sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo di questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella riunione del 26 febbraio 1953.

Come risulta dallo stampato distribuito, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto nel testo del disegno di legge, già approvato dal Senato, un nuovo articolo 2. Si tratta di un emendamento opportuno, per il quale il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani, è elevato rispettivamente a lire 50 milioni ed a lire 70 milioni per ciascun ordine di accreditamento da emettere in favore dei Capi degli Ispettorati dipartimentali e dei Capi degli Ispettorati regionali delle foreste.

Credo che la Commissione, rendendosi conto dell'opportunità di tale modifica, vorrà senza altro approvarla.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

Per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è elevato rispettivamente a lire 50 milioni ed a lire 70 milioni per ciascun ordine di accreditamento da emettere in favore

dei Capi degli Ispettorati dipartimentali delle foreste e dei Capi degli Ispettorati regionali delle foreste.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 9,15.